



<http://www.agenziaentrate.it/>

**FINANZIARIA 2007**  
**Proroga di benefici – Detrazioni per spese sostenute**  
**per la frequenza dell'Asilo Nido**

Confermate - dal comma 400 della legge 296/2006 - le disposizioni contenute nella Finanziaria dello scorso anno al comma 335. Si tratta dell'opportunità concessa alle famiglie con bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni di detrarre il 19 per cento delle rette pagate (fino a un importo massimo di 632 euro) per la **frequenza dell'asilo nido**, non importa se pubblico o privato, per ogni figlio. L'agevolazione, che è quindi prorogata per l'anno d'imposta 2006 (pertanto, da far valere nella prossima dichiarazione dei redditi), è concessa soltanto a chi ha effettivamente sostenuto la spesa.

Sull'argomento, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 6/E del 2006 – confermata nella sostanza per il 2007 - specificò che:

- *“costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori. Il disposto normativo del comma 335 non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo. Pertanto è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato*
- *le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli che sono ammessi e frequentano l'asilo nido*
- *la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono. Poiché il comma in commento stabilisce un tetto massimo di spesa di 632 euro annui per ogni figlio, lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro*
- *la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto. Si evidenzia, inoltre, che le spese in discorso devono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione. Si ritiene, infine, che, per quanto concerne le spese cui si riferisce la disposizione in commento, la documentazione dell'avvenuto pagamento possa essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento”.*